

— sia, ai sensi del suo n. 3, lett. b), di considerarla tra le «attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone»;

b) se, in quest'ultimo caso, le condizioni stabilite al n. 2, in termini di «periodi equivalenti di riposo compensativo» o di «protezione appropriata» concessi ai lavoratori interessati, possano ritenersi soddisfatte da una disposizione che limita a ottanta giorni lavorativi annui in centri di vacanza e di svago l'attività dei titolari dei contratti controversi.

(<sup>1</sup>) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo  
Verwaltungsgerichts Halle (Germania) il 30 ottobre 2009  
— Günter Fuß/Stadt Halle (Saale)**

(Causa C-429/09)

(2010/C 24/41)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgericht Halle

**Parti**

Ricorrente: Günter Fuß

Convenuto: Stadt Halle (Saale)

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE (<sup>1</sup>), concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9), derivino diritti accessori, qualora il datore di lavoro abbia fissato un orario lavorativo che supera i limiti stabiliti dall'art. 6, lett. b), della direttiva 2003/88/CE.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se tale diritto derivi dalla mera violazione della direttiva 2003/88/CE, oppure se la normativa comunitaria lo subordini a requisiti ulteriori, quali ad esempio una domanda al datore di lavoro di riduzione dell'orario lavorativo o una sua colpa nella fissazione dell'orario di lavoro.
- 3) Nell'ipotesi in cui sussista un diritto accessorio, si pone la questione se esso consista in un riposo compensativo o in un'indennità pecuniaria, e quali siano i criteri individuati

dalla normativa comunitaria per la determinazione del quantum di tale diritto.

4) Se siano direttamente applicabili i periodi di riferimento di cui all'art. 16, lett. b), e/o all'art. 19, n. 2, della direttiva 2003/88/CE in un caso come quello di specie, in cui la normativa nazionale si limita a stabilire un orario lavorativo che supera quello massimo fissato dall'art. 6, lett. b), della direttiva 2003/88/CE, senza prevedere alcun compenso. Qualora si ammetta un'applicazione diretta, si pone la questione se, ed eventualmente come, debba procedersi al compenso nel caso in cui il datore di lavoro non vi provveda entro la scadenza del periodo di riferimento.

5) Come debbano risolversi le questioni dalla 1) alla 4) per il periodo di vigenza della direttiva del Consiglio 23 novembre 1999, 93/104/CE (<sup>2</sup>) (GU L 307, pag. 18).

(<sup>1</sup>) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

(<sup>2</sup>) Direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 307, pag. 18).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 2 novembre 2009 —  
Euro Tyre Holding BV/Staatssecretaris van Financiën**

(Causa C-430/09)

(2010/C 24/42)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Hoge Raad der Nederlanden

**Parti**

Ricorrente: Euro Tyre Holding BV

Convenuto: Staatssecretaris van Financiën

**Questione pregiudiziale**

Come si debba stabilire, alla luce degli artt. 28 quater, A, parte iniziale e lett. a), della sesta direttiva (<sup>1</sup>), 8, n. 1, lett. a) e b), 28 bis, n. 1, lett. a), n. 1, e 28 ter, A, lett. a), n. 1, della sesta direttiva, nel caso che, con riguardo allo stesso bene, tra soggetti passivi agenti come tali, vengano effettuate due cessioni successive, in cui si configuri un'unica spedizione intracomunitaria o un unico trasporto intracomunitario, a quale cessione debba essere imputato il trasporto intracomunitario, allorché il

trasporto dei beni è stato effettuato dalla persona che ha la qualità sia di acquirente nella prima cessione sia di venditore nella seconda cessione, o per conto di essa.

(<sup>1</sup>) Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 2 novembre 2009 — Airfield NV, Canal Digitaal BV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)**

(Causa C-431/09)

(2010/C 24/43)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Hof van beroep te Brussel

**Parti**

*Ricorrenti:* Airfield NV, Canal Digitaal BV.

*Convenuta:* Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la direttiva 93/83 (<sup>1</sup>) osti a che ad un gestore di televisione satellitare digitale venga imposto di ottenere l'autorizzazione degli aventi diritto, nel caso di un atto con cui un organismo di radiodiffusione fornisce i suoi segnali portatori di programmi sia con un collegamento fisso, sia con un segnale satellitare criptato, ad un gestore di televisione satellitare digitale, da esso indipendente, che fa codificare questi segnali da una società ad esso collegata e li fa inviare ad un satellite, dopo di che i segnali stessi, con l'autorizzazione dell'organismo di radiodiffusione, vengono inviati, come parte di un pacchetto di emittenti televisive e pertanto collegati, agli abbonati del gestore della televisione satellitare, che possono guardare i programmi simultaneamente e senza variazioni mediante una carta di decrittazione o smartcard messa a disposizione dal gestore della televisione satellitare.
- 2) Se la direttiva 93/83 osti a che ad un gestore di televisione satellitare digitale venga imposto di ottenere l'autorizzazione degli aventi diritto, nel caso di un atto con cui un organismo di radiodiffusione fornisce i suoi segnali portatori di

programmi conformemente alle istruzioni di un gestore di televisione satellitare digitale, da esso indipendente, su un satellite, dopo di che questi segnali, con l'autorizzazione dell'organismo di radiodiffusione, vengono inviati, come parte di un pacchetto di emittenti televisive e pertanto collegati, agli abbonati del gestore della televisione satellitare, che possono guardare i programmi simultaneamente e senza variazioni mediante una carta di decrittazione o smartcard messa a disposizione dal gestore della televisione satellitare.

(<sup>1</sup>) Direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio) il 2 novembre 2009 — Airfield NV/Agicoa Belgium BVBA**

(Causa C-432/09)

(2010/C 24/44)

*Lingua processuale: l'olandese*

**Giudice del rinvio**

Hof van beroep te Brussel

**Parti**

*Ricorrente:* Airfield NV

*Convenuta:* Agicoa Belgium BVBA

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la direttiva 93/83 (<sup>1</sup>) osti a che ad un gestore di televisione satellitare digitale venga imposto di ottenere l'autorizzazione degli aventi diritto, nel caso di un atto con cui un organismo di radiodiffusione fornisce i suoi segnali portatori di programmi sia con un collegamento fisso, sia con un segnale satellitare criptato, ad un gestore di televisione satellitare digitale, da esso indipendente, che fa codificare questi segnali da una società ad esso collegata e li fa inviare ad un satellite, dopo di che i segnali stessi, con l'autorizzazione dell'organismo di radiodiffusione, vengono inviati, come parte di un pacchetto di emittenti televisive e pertanto collegati, agli abbonati del gestore della televisione satellitare, che possono guardare i programmi simultaneamente e senza variazioni mediante una carta di decrittazione o smartcard messa a disposizione dal gestore della televisione satellitare.